

TORNATA DEL 21 MARZO 1849

-16-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo al senatore Domenico Serra — Annunzio che le truppe regie occuparono Pavia — Comunicazione fatta dal ministro degli interni della legge di pubblica sicurezza — Relazione del senatore Moris sul progetto di legge per l'ammissione dei cittadini delle provincie unite all'esercizio delle loro professioni — Discussione e adozione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale, che è approvato.

CONGEDO AL SENATORE SERRA.

IL PRESIDENTE. Si va a leggere una lettera del senatore Serra, il quale domanda un congedo di giorni venti per affari urgenti di famiglia.

(Il congedo è accordato.)

La parola è al signor ministro degli interni.

ANNUNZIO DELL'OCCUPAZIONE DI PAVIA PER PARTE DELLE TRUPPE REGIE.

RATTAZZI, ministro degli interni. Anzi tutto mi è grato riferire al Senato che con dispaccio telegrafico giunto testè mi si annuncia da Castel S. Giovanni che le nostre truppe occuparono Pavia.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SICUREZZA.

RATTAZZI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza. (V. Doc., pag. 96.)

IL PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al ministro degli affari interni della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffici.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PRO- GETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEI CITTA- DINI DELLE PROVINCIE UNITE ALL'ESERCIZIO DELLE LORO PROFESSIONI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per l'ammissione dei cittadini delle provincie unite all'esercizio delle professioni in tutto il regno.

La parola è al relatore della Commissione, il signor senatore Moris.

MORIS, relatore, presenta la relazione sul progetto di

legge per l'ammissione dei cittadini delle provincie unite all'esercizio delle loro professioni. (V. Doc., pag. 40.)

IL PRESIDENTE legge il progetto della Commissione:

« Art. 1. I cittadini delle provincie unite, i quali nelle università, negli istituti, od avanti i collegi o consigli costituiti presso i Governi da cui dipendevano, hanno conseguito i gradi, o subito gli esami necessari all'esercizio di qualche professione, saranno ammessi ad intraprendere l'esercizio della professione medesima, mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dalle leggi vigenti nella parte del regno in cui intendono esercitare.

« Art. 2. Coloro che per l'esercizio delle professioni sovraccennate già hanno adempiuto alle condizioni prescritte dalle leggi delle provincie unite da cui derivano, saranno senz'altro ammessi ad esercitare in tutto il regno, ove si tratti di professioni libere; ed ove si tratti di quelle per cui sia necessario o l'acquisto d'una piazza, od uno speciale permesso, o nelle quali il numero degli esercenti sia limitato, saranno intieramente pareggiati nell'acquisto delle piazze, e nel concorso ai posti novelli o vacanti, ai cittadini degli antichi Stati.

« Art. 3. I ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge. »

Avrò ora l'onore di leggere il progetto di legge quale fu presentato dal Ministero:

« Art. 1. Tutti coloro che ottennero i gradi necessari all'esercizio di qualche professione in una delle università da cui dipendevano le provincie che si unirono agli antichi Stati per comporre insieme il regno dell'Alta Italia, e che in forza del voto di unione acquistarono la cittadinanza, saranno ammessi ad intraprenderne l'esercizio mediante l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle leggi vigenti nella parte del regno in cui intendono esercitarla.

« Art. 2. Coloro che acquistarono la cittadinanza nel modo espresso nell'articolo precedente, e che adempirono alle condizioni prescritte, per l'esercizio delle professioni sovraccennate, dalle leggi delle provincie unite, da cui esse derivano, saranno senz'altro ammessi ad esercitarle in tutto il regno.

« I ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge. »

Il Senato, udendo la lettura del rapporto della Commissione e del progetto di legge dal medesimo proposto, ha pure avvisato che la Commissione, non credendo potersi contentare a semplici emendamenti, i quali avrebbero potuto essere discussi separatamente dal progetto di legge, pensò di coordinare questi emendamenti in una nuova compilazione della

legge medesima. Se io quindi mettessi gli emendamenti in confronto del progetto di legge anteriore, ne nascerebbe che le discussioni sarebbero troppo sminuzzolate. Essendo pertanto pratica parlamentaria (sempre quando il Ministero voglia aderire alle modificazioni proposte) che si possa, invece del progetto anteriore, porre in discussione il progetto emendato, io avrò l'onore di interrogare il ministro se acconsenta o no agli emendamenti proposti.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta gli emendamenti e la nuova compilazione del progetto di legge.

IL PRESIDENTE. Ciò posto, chieggo se la Camera voglia discutere il progetto modificato, invece dell'anteriore. Chi vuol procedere senz'altro al progetto modificato, voglia levarsi in piedi.

(La Camera approva.)

È approvata la discussione sul progetto di legge proposto dalla Commissione.

Si apre la discussione generale sul complesso della legge.

La parola è al signor senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Signori, nella legge che ci viene proposta non vedo espressa quella reciprocità, che di certo è nei voti di tutti. Credo non vi sia alcuno di noi che non pensi che le stesse facoltà che si desiderano concesse ai nostri nuovi concittadini per l'esercizio delle loro professioni nei nostri paesi non abbiano ad essere concesse ai nostri per simili facoltà di esercizio nei paesi stessi da cui provengono questi nuovi nostri concittadini; anzi sono talmente persuaso questo essere il sentimento di tutti, che appunto per ciò credo non siasi pensato ad esprimerlo come cosa già sottintesa, sulla quale non si potesse muovere alcuna contestazione. Siccome però, scendendo poi ai casi pratici, potrebbero nascere delle difficoltà, così io crederei non sarebbe viziosa la legge quando vi fosse aggiunta un'apposita disposizione contenente questa reciprocità, ed a questo fine io mi riservo per la proposizione di un articolo a collocarsi fra il secondo e l'ultimo, e che prenderebbe il numero 3.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Se le provincie unite, come dice l'onorevole preopinante, dipendessero da un Governo diverso da quello da cui dipendono le provincie degli antichi Stati, allora si potrebbe temere che non si venisse a stabilire quella reciprocità che è tanto giusta, tanto ragionevole. Ma sarà naturalmente cura del Governo, che ha proposto di ammettere in queste provincie al libero esercizio di professioni gli abitanti delle provincie unite, il promuovere un provvedimento consimile per quelle stesse provincie. Il Parlamento che siede a Torino non può provvedere per le provincie che sono oltre il Ticino. Sarà perciò debito del Governo di dare provvedimenti simili mediante quelle forme che sono stabilite nell'atto di unione. E questo avviso certamente non mancherà di essere favorevole.

DE CARDENAS. Rispondo all'opposizione, osservando: le provincie di Parma, Piacenza e di Modena non sono soggette alla Consulta lombarda, ma al nostro Stato; avere esse qui i loro deputati, e quindi essere giusto che i nostri abbiano in quelle provincie il diritto di esercitare le stesse facoltà che quelli esercitano nel nostro. In ordine poi alle provincie lombarde sarà sempre così stabilito un buon precedente del Parlamento delle antiche provincie; sul che avranno a provvedere il nostro Governo colla Consulta lombarda.

CIBRARIO. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole preopinante non sussista. Sono gli abitanti dei ducati che, per effetto dell'unione, entrano sotto l'impero della nostra legislazione, nè già gli abitanti degli antichi Stati che entrino sotto

l'impero della legislazione dei ducati. Quindi, se è necessaria una disposizione espressa di legge in favore di quelli onde ammetterli a godere gli effetti degli studi da loro fatti, uguale necessità non correrebbe per gli abitanti degli antichi Stati, soggetti ad una legislazione che ora viene ad estendersi anche a quei ducati.

SAULI. Mi pare che l'osservazione del preopinante calzi perfettamente. Infatti nella legge d'unione furono conservate nei ducati le antiche leggi dalle quali erano retti prima della fusione.

CIBRARIO. Credo si sieno mantenuti in vigore i soli codici, non tutte le leggi senza distinzione.

Varie voci. Tutte le leggi.

IL PRESIDENTE. Tornerà in acconcio d'esaminare più tardi tale questione, qualora il senatore De Cardenas voglia intercalare questa sua aggiunta agli articoli della legge. Intanto, se non vi è alcuno che chieda la parola sul complesso intero della legge, dichiarerò chiusa la discussione generale della legge.

Prima però di sottoporre alla discussione l'articolo 1° della Commissione, ne darò lettura. (*Legge l'articolo 1°*)

STARA. Ho domandata la parola per fare un'osservazione, o, a meglio dire, per chiedere una spiegazione all'egregio mio amico e collega, il relatore, sopra un dubbio che mi è nato alla lettura di questo articolo. Il concetto della Commissione nel formare tale articolo, se male non mi appongo, fu quello di abilitare i cittadini delle provincie unite ad esercitare le loro professioni negli antichi Stati, se a un tale esercizio già erano abili secondo le leggi di quelle provincie. Ora ad esprimere questo concetto parmi che non sieno abbastanza ampie nè appropriate le parole onde è formulato l'articolo 1°. Stando infatti a questo articolo, parrebbe che, onde i cittadini delle provincie unite possano essere abilitati ad esercitare in questi Stati le loro professioni, sia necessario che essi abbiano fatti i loro studi, subito gli esami, conseguiti i gradi in qualche università od istituto, avanti un collegio o consiglio costituito presso il Governo da cui dipendevano. Per la qual cosa, se, per cagion d'esempio, un Parmigiano avesse conseguita la laurea in una università, in uno istituto, in un collegio costituito presso il Governo di Parma, e non l'avesse conseguita in un'altra università, in un altro istituto, come a Padova, a Pavia, esso non potrebbe essere abilitato all'esercizio della sua professione in questi Stati, perchè non avrebbe adempito a quella condizione che pare richiesta dall'articolo primo, vale a dire di avere ottenuti i gradi e di essersi sottoposto agli esami in una università costituita presso il Governo da cui dipendeva. Ora a me pare non essere necessaria questa condizione e poter bastare che i cittadini delle provincie unite abbiano fatti i loro esami in qualsiasi università, purchè fossero abilitati a subirli secondo le leggi del loro paese, ed a conseguire i gradi in quelle università per dover essere abilitati altresì all'esercizio delle loro professioni nel nostro Stato; e così, sia secondo le leggi di Parma, sia secondo le leggi del Lombardo-Veneto, comunque fossero i Lombardo-Veneti autorizzati a fare gli studi, a subire gli esami, a conseguire i gradi, anche nella università di Bologna, ancorchè non avessero conseguita la laurea in un istituto costituito presso il Governo da cui dipendevano, porto opinione che dovrebbero essere abilitati all'esercizio delle loro professioni in questi nostri Stati.

Quindi mi pare che per rispondere all'ampiezza del concetto della Commissione, che trovo pieno di saggezza e molto opportuno, sarebbe d'uopo di ampliare le espressioni con cui è concepito l'articolo 1°, e dovesse dirsi per conseguenza che

i cittadini i quali hanno conseguiti, in conformità delle leggi veglianti, i gradi e subiti gli esami necessari all'esercizio di quella professione, saranno ammessi all'esercizio della stessa, senza accennare il luogo o l'università in cui abbiano fatto gli studi, subiti gli esami e conseguiti i gradi, purchè, secondo le leggi del loro paese, siano stati abilitati all'esercizio della loro professione. Se lo erano secondo quelle leggi, devono esserlo anche secondo le nostre, e ammessi all'esercizio di quella senza distinzione di luogo. Per lo contrario, secondo i modi coi quali è concepito l'articolo, essi parrebbero esclusi dall'esercizio della professione, perchè non avrebbero adempito a quella condizione che pare richiesta dall'articolo 1°, cioè di aver fatti gli studi, subiti gli esami e conseguiti i gradi in una università costituita presso il Governo da cui dipendeva.

MORIS. L'onorevole preopinante ha osservato come, secondo l'espressione del primo articolo, facilmente possa succedere il caso che coloro i quali hanno conseguito o la laurea o subito gli esami in una università italiana, ma non costituita presso il Governo da cui questa provincia dipendeva, potrebbero venir esclusi dall'esercizio della disposizione dell'articolo 1°. Io dirò, a nome della Commissione, che riconosco tutta la giustizia di tale osservazione, ma non sarei tuttavia per adottare l'emendamento proposto, cioè di dire invece: *nelle università, negli istituti, in conformità delle leggi veglianti.*

Devo qui far avvertire che, malgrado le leggi della propria provincia, chiunque abbia presa la laurea e subito gli esami necessari in qualsivoglia università italiana, purchè appartenente agli Stati uniti, ragion di giustizia vorrebbe che fosse ammesso ad esercitare fra noi.

Dopo questa dichiarazione, io proporrei invece un altro emendamento all'articolo 1° concepito così: *i cittadini delle provincie unite, i quali nelle università, negli istituti, ed avanti i collegi e i consigli costituiti presso le provincie ed i Governi da cui dipendevano, hanno conseguito i gradi e subito gli esami necessari.*

Aggiungendo le parole: *esse provincie*, oppure, se piace meglio, *le provincie stesse*, è tolta ogni difficoltà, perchè chi ha conseguito la laurea in una università italiana delle provincie unite, ovvero in una università del Governo a cui egli apparteneva, sarà ammesso ad esercitare fra noi, secondo le condizioni espresse dall'ultima parte dell'articolo 1°....

STARA. (Interrompendo) Poniamo, per esempio, che il cittadino parmigiano fosse abilitato dalle leggi di Parma di fare i suoi studi nella università di Pavia. Se noi parliamo di provincie unite, di università costituite presso le provincie unite, siamo fuori del caso. Dunque non bisogna parlare solamente delle università costituite presso le provincie unite, sibbene in genere di tutte le università, e molto più vi è bisogno di questo, se le leggi di quei paesi acconsentissero che i loro cittadini potessero fare gli studi altrove, come, per esempio, nell'università di Bologna. Se le leggi di Modena e Parma acconsentivano che i Modenesi e i Parmigiani potessero fare i loro studi e conseguire i gradi nell'università di Bologna, ed erano nondimeno abilitati nella loro professione, certamente dovrebbero que' cittadini essere abilitati nell'esercizio della loro professione anche nei nostri Stati.

Eppure essi non avrebbero conseguito i gradi, nè subiti gli esami in una università costituita nè presso il Governo, nè presso le provincie unite, ma presso ad un'altra provincia che non appartiene ai nostri Stati; dunque, giusta il mio avviso, e per raggiungere lo scopo e per esprimere nella sua ampiezza il concetto della Commissione, conviene prescindere

dal luogo in cui si fecero gli studi, si subirono gli esami, si conseguirono i gradi, e riferirsi alle leggi del luogo a cui appartenevano.

Se queste leggi permettevano che gli studi si facessero dovunque, e abilitavano nondimeno all'esercizio della professione, noi dobbiamo, ripeto, ammetterli eziandio nei nostri Stati.

MORIS, relatore. Faccio osservare all'onorevole preopinante essere stabilito dalle leggi vigenti, che chi ha subito gli esami e conseguita la laurea in una università estera, deve, per poter esercitare la sua professione ne' nostri Stati, sottoporsi ad un esame di conferma.

Quando i cittadini delle provincie unite vogliono esercitare fra noi, se hanno conseguita la laurea nelle università delle provincie a noi unite, od in quelle che dipendevano dai Governi rispettivi, allora si potrà a ragione, per poterli ammettere all'esercizio fra noi, richiedere la conferma. Se si ammette che possano anche esercitare quelli che hanno conseguito i gradi in una università straniera, bisogna derogare alla legge, la quale obbliga tutti i laureati presso le università estere a subire l'esame di conferma.

COLLEGO LUIGI. L'intenzione di questa legge è di favorire quanti avevano già conseguito un grado in qualunque modo avessero fatto i loro studi, purchè fosse tal modo approvato. Tre sorta vi sono di quelli. Coloro che hanno studiato in una delle università dalle quali dipende la provincia cui appartengono; a questi accenna il progetto di legge. Coloro che hanno studiato in una università fuori delle provincie unite, ma appartenenti allo stesso Stato, per esempio quelli della Lombardia, che, invece di studiare a Padova, a Pavia, avessero studiato a Vienna, e questi vogliono eziandio ammettere ora a siffatto privilegio, e sono perciò contemplati dalla Commissione nel suo emendamento. Finalmente coloro che hanno studiato all'estero, i quali, giusta la sentenza del senatore preopinante, dovrebbero prendere l'esame di conferma.

Così veramente prescrivevano le leggi delle Università di Torino e di Genova, non che quelle della Sardegna. Ma se le lauree conseguite all'estero eran tenute per valide nelle provincie cui dessi appartenevano, si farebbe loro soffrire un danno ove si prescrivesse ai medesimi per esercitare negli Stati antichi un esame di conferma di cui non avevano bisogno prima d'ora.

MORIS, relatore. Faccio notare che, ove si trattasse che questi avessero ad esercitare nelle loro provincie, non vi potrebbe essere veruna difficoltà; ma se si ammettono ad esercitare anche quando solamente fossero laureati in Università estere, si troveranno essi in migliori condizioni che i cittadini degli antichi Stati.

COLLEGO LUIGI. Appunto perchè si trovavano cittadini di un paese nel quale già erano in miglior condizione, ora non bisogna che la nostra legislazione ometta di considerare che essi, come tali, hanno diritto di far valere i loro studi compiuti all'estero, e ciò per non far loro provare danno nella loro aggregazione agli antichi Stati.

IL PRESIDENTE. Forse non sarà inutile che, a schiarimento della questione, il presidente faccia notar che gli articoli 1 e 2 della legge contengono due disposizioni tutto affatto distinte.

L'art. 1 stabilisce che coloro che avranno subito gli esami e conseguiti i gradi in una delle Università delle provincie unite, o come vorrà poi stabilire la Camera, anche in qualunque Università, devono essere ammessi all'esercizio delle loro facoltà, quando prima adempiano alle condizioni le quali

sono frammesse tra la carriera accademica e la carriera pratica.

Al contrario l'art. 2 stabilisce che quelli i quali hanno già adempiuto tali condizioni siano abili senza più all'esercizio.

Parmi che una parte delle difficoltà che in questo momento sorgono sia per sparire quando si facciano le distinzioni fra quelli che hanno subito unicamente gli esami e quelli i quali, oltre gli esami, hanno già compiuti i corsi necessari per poterli esercitare e venirne alla pratica. Bisogna distinguere... (*Voci che interrompono*)

COLLER. L'emendamento del senatore Stara riguarda solamente quelli che hanno preso i gradi, non quelli che esercitano.

IL PRESIDENTE. Sono obbligato a far notare che l'osservazione da me fatta si riferisce non così all'emendamento Stara, come alle altre difficoltà che nel divagarsi della questione sonosi incrociate.

COLLER. (*Interrompendo*) Bisognerebbe essere informati se veramente quei cittadini di Parma i quali hanno presi i gradi nell'Università di Bologna fossero ammessi in Parma ad esercitare senza prendere la conferma. Se erano ammessi, bisogna conservar loro questo privilegio.

IL PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo se l'emendamento del senatore Stara è appoggiato.

(È appoggiato.)

Esso è così concepito :

« I cittadini delle provincie unite i quali, in conformità delle leggi veglianti nelle medesime, hanno conseguito, » ecc., segue come nell'articolo.

COLLEGGNO LUIGI. Domanderò se con tale emendamento si richiede ancora l'esame di conferma. . . .

STARA. No!

COLLEGGNO LUIGI. Dice l'articolo che saranno ammessi all'esercizio della loro professione mediante l'adempimento delle obbligazioni prescritte dalle leggi vigenti in quella parte del regno in cui intendono di esercitare. Ora non vi ha dubbio che negli antichi Stati, colui il quale voleva intraprendere l'esercizio di una professione, dopo essere stato abilitato, per esempio a Pisa, doveva prendere in una delle Università del nostro regno la conferma della laurea. Ma colui il quale voleva studiare in altra Università fuori del regno dovea domandar la licenza perchè non eran riconosciuti gli studi fatti senza special permissione, e in questa permissione se gli imponeva per lo più l'obbligo di riprender tutti o la maggior parte degli esami dello studio fatto fuori Stato. È manifesto quindi come assoggettar a condizioni di tal natura i cittadini delle provincie unite sarebbe gravissimo per colui al quale, per le disposizioni del suo Governo, non corresse l'obbligo della conferma di laurea.

STARA. Parmi che quella parola non accenni che alle condizioni di pratica oltre agli esami. In altri termini, l'articolo vuole stabilire che gli studi fatti, gli esami subiti, i gradi conseguiti secondo le leggi di quel dato paese, sieno calcolati qui. Ecco quello che vuol dire *mediante l'adempimento*, ecc.

Il senso del concetto della Commissione era che gli studi fatti, gli esami subiti, i gradi conseguiti dai cittadini delle provincie unite in qualsiasi luogo, purchè le leggi di quel paese il consentissero, sarebbero stati calcolati come se si fossero ottenuti nel proprio paese, purchè adempisse, per esercitare la sua professione, alle condizioni che erano richieste.

COLLEGGNO LUIGI. Io accetto le spiegazioni del senatore preopinante qualora il Senato creda potersene esprimere il

senso mercè l'aggiunta della parola *altre* ove si dice: *mediante l'adempimento delle condizioni prescritte*, ecc.

CIRIARIO. Intendeva appunto di proporre la frase: *ulteriori condizioni prescritte dalle vigenti leggi*, per far vedere che i gradi acquistati, gli esami subiti, sono ritenuti e riconosciuti per validi.

COLLEGGNO LUIGI. Farò osservare che le parole *altre* e *ulteriori* possono bensì significare lo stesso, ma siccome la laurea presa all'estero richiede, secondo le leggi universitarie, l'*ulteriore* conferma di laurea, così la parola *ulteriori* in questo caso potrebbe non escludere con bastante chiarezza quella conferma da cui si vuol preterire.

STARA. Accetto la parola *altre*.

MORIS, relatore. Sottopongo alle osservazioni del Senato questo caso.

Un cittadino di una provincia unita ha compiuto il corso degli studi in una Università di un'altra provincia che ora è per noi provincia pure unita. Questo cittadino, in conformità delle leggi vigenti nella propria provincia, suppongo che non possa essere ammesso all'esercizio senza aver preso la conferma dei suoi gradi; suppongo che dalle leggi di quella provincia a cui il cittadino apparteneva fosse proibito di andare a studiare in una Università estera; pur tuttavia esso ha compiuto il corso de' suoi studi in una delle Università italiane appartenenti alle provincie unite. Questo cittadino domanderà di esercitare. Non ci potremo rifiutare in seguito a queste spiegazioni, e faremo che i gradi e gli esami delle Università delle provincie unitesi a noi siano validi. Mi pare dunque, quand'anche non vi fosse uniformità delle leggi veglianti, come è nell'emendamento proposto, che tuttavia chi ha preso gli esami e subito il grado nelle Università delle provincie unite debba essere ammesso all'esercizio fra noi.

IL PRESIDENTE. Chieggo al Senato se vuol passare alla votazione dell'emendamento, il quale contiene due parti: una è l'aggiunta della parola *altre* alle condizioni che si debbono adempiere; l'altra il principio, il quale è modificato in questa maniera :

« I cittadini delle provincie unite i quali, in conformità delle leggi veglianti nelle medesime, hanno conseguiti i gradi o subito gli esami. . . » (*Segue come nella legge.*)

Chi è d'avviso che si debba adottare questo emendamento, voglia rizzarsi in piedi.

(Approvato.)

Leggo ora l'articolo emendato. (*Legge*)

Chi intende approvarlo, voglia darne segno coll'alzarsi.

(È approvato.)

COLLEGGNO LUIGI. L'osservazione che faceva il presidente non mi era sfuggita, ed anzi ne aveva fatto cenno nell'uffizio, perchè, a prima giunta, parrebbe veramente che il disposto dell'art. 1 e del 2 lasci luogo a qualche dubbio, almeno per que' molti ai quali non è familiare questa materia. Questo dubbio sarebbe rimosso, a mio senso, se l'articolo 2 prendesse posto del primo.

Dirò ora il mio avviso sopra l'art. 2: esso parla di coloro i quali, dopo essersi dati agli studi universitari, ne hanno già raccolto il frutto mediante l'esercizio pratico di una facoltà. Questo frutto è quello che si ha in mira da chi percorre la carriera dei gradi accademici; epperò nel progetto che si discute dovrebbe, a parer mio, richiamar primo l'attenzione come di applicazione più generale, ancorchè in ordine al tempo venga il secondo.

Se dunque si colloca dapprima l'articolo in cui si tratta dell'esercizio della professione, tutti gli esercenti vedranno che in esso si tratta della condizione loro; ed allora si vedrà

più chiaramente che nell'altro articolo si parla di persone rivestite bensì di gradi accademici, ma non abilitate ancora all'esercizio, perchè mancanti tuttora di alcune delle condizioni prescritte adempersi.

IL PRESIDENTE. Tenendo conto di queste osservazioni, io chiamerò l'attenzione del Senato sulla fatta proposizione allorchè siano volati gli articoli 1 e 2.

Intanto pongo ai voti la chiusura della discussione sul complesso della legge.

Coloro che sono d'avviso che sia chiusa la discussione generale, vogliono levarsi in piedi.

GIULIO. Domando la parola sulla posizione della quistione.

Se venisse ora approvato dal Senato senza restrizione l'articolo 1, il quale potrebbe diventare articolo 2, non resterebbe a votarsi se non il punto di ritenerlo o no al suo posto, nè sarebbe più fattibile l'introdurvi una mutazione. Ora, se quest'articolo diventa secondo, conviene modificarlo.

Io volevo mettere sotto gli occhi del Senato che, qualora intenda decidere ulteriormente sul posto che tale articolo deve occupare, conviene che nell'approvarlo si riservi la facoltà di mutarne la compilazione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Voleva soltanto dire che, secondo l'onorevole senatore De Cardenas, sarebbe necessario il discutere un tale punto prima della votazione di quest'articolo, perchè sarebbe chiusa la strada al poter inserire quelle aggiunte che da noi si tratterebbero.

L'intenzione del Governo è certamente che possano in pari modo gli abitanti delle provincie unite (e parlo di quelle che ora sono soggette allo Statuto sardo) esercitare la loro professione nelle antiche provincie, e che per reciprocità anche gli abitanti e cittadini delle antiche provincie possano esercitarle nelle altre unite. Se questo senso si crede non bastantemente chiaro a fronte dell'articolo sovra esteso, sarebbe necessario allora di spiegare che esiste questa reciprocità, la quale così comprenderebbe generalmente i cittadini delle antiche e nuove provincie.

IL PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas aveva proposto che l'emendamento avesse luogo fra il secondo ed il terzo articolo, ed io credeva che si potessero discutere ambedue gli articoli, ed anche intervertirne il collocamento, lasciando intatta la quistione di quella reciprocità intorno a cui il senatore De Cardenas aveva sollevata la questione.

Del resto, se la Camera stima di dover prima discutere questo emendamento perchè possa poi coordinarsi con ambedue gli articoli, è in suo arbitrio il farlo.

PALLAVICINO-ROSSI. Se con una parola si potesse conciliare formulando gli articoli. . . .

STARA. (Interrompendo) Si potrebbe aggiustare con una parola, vale a dire: *i cittadini tanto degli antichi Stati quanto delle provincie unite, i quali, ecc.*

COLLEGGIO LUIGI. Dirò che, ad ogni modo, mi pare che questo non corrisponderebbe a quanto riguarda Piacenza, Parma e Modena facienti parte dello Stato, le quali essendosi riunite a noi, si sono assoggettate alle stesse leggi. Dunque, venendo que' cittadini ad esercitare nello Stato, corre benissimo che abbiano norma dalle leggi vigenti; ma non sarebbe giusto che si facesse questa reciprocità assoluta, la quale obbligasse i cittadini degli antichi Stati ad assoggettarsi alle condizioni che vi erano nei ducati. I cittadini dell'antico Stato sono abilitati ad esercire, e mi pare ch'eglino non debbano avere nessun carico di più. Che se si volesse mettere in un articolo solo questa distinzione tra gli antichi sudditi ed i nuovi, io non veggio come si potrebbe ottenere ciò chiaramente.

IL PRESIDENTE. L'emendamento del senatore De Cardenas è così concepito. Ciò servirà di lume alla Camera se vuole immedesimarne il concetto in questo primo o secondo articolo, oppure tenerne nella legge conto separato dopo quei due articoli. (Legge)

Chi crede che si debbano votare i due articoli, salva la riserva del senatore Giulio, si levi in piedi.

(È adottato.)

Ora leggerò l'art. 1. (Legge)

Chi intende approvarlo, si alzi.

(È approvato.)

Passo a leggere l'art. 2, che diventerà primo se il Senato lo crede. (Legge)

È aperta la discussione su quest'articolo.

PLANA. Dimando se un cittadino di Parma, per esempio, che avesse fatto i suoi studi a Vienna od a Praga, ed avesse ottenuto dal Governo di Parma la facoltà di esercire, potesse. . . .

Più voci. (Interrompendo) No! no!

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Qui devo fare un'osservazione.

Se si tratta di quegli che ha diritto di esercitare una professione in virtù della legge di Parma, sicuramente egli potrebbe essere ammesso; ma se per contro egli avesse ottenuto tal facoltà per favore, allora questo caso non sarebbe contemplato.

Il sovrano, quando non vi erano Statuti, poteva derogare alla legge con privilegio speciale. Questi casi di privilegi particolari non essendo al presente contemplati, l'individuo che ne fosse l'oggetto non potrebbe pretendere di esercitare la sua professione.

DE CARDENAS. Quando si tratta di un privilegio speciale concesso nei tempi passati dall'autorità che allora aveva diritto di concederlo, mi pare sia un fatto consumato. Se presso noi il Re, quando aveva pieni poteri, avesse dispensato uno dalla laurea e autorizzato ad esercitare, gli si vorrebbe forse torre questo diritto? No. Nello stesso caso dunque sono coloro che furono autorizzati dagli antichi duchi di Parma.

COLLEGGIO LUIGI. Non si tratta di privarli di tale esercizio conseguito dal favore, ma bensì di comprendere in quest'articolo una provvidenza che mantenga quel favore; tale credo essere l'intenzione del signor ministro, e tale è la proposta che io pensava di ridurre in iscritto. Domando perciò l'indulgenza del Senato, perocchè, non avendo potuto redigerla in iscritto, sono costretto ad improvvisarla.

« I cittadini i quali hanno già acquistato il diritto di esercizio delle professioni sopraccennate nelle provincie da cui derivano, » ecc.

IL PRESIDENTE. Questo abrogherebbe l'art. 1.

GIULIO. Ho presa la parola appunto per sviluppare l'idea che è ora stata sommariamente indicata dal presidente, sulla quale già aveva il senatore De Cardenas fissata l'attenzione dell'assemblea.

L'art. 2, che si tratta di discutere, dice:

« Coloro che per l'esercizio delle professioni sopraccennate già hanno adempiuto alle condizioni prescritte dalle leggi delle provincie unite da cui derivano, » ecc.

Queste parole sono talmente generali che abbracciano non solamente le leggi speciali relative a ciascuna professione, ma eziandio il complesso di tutte le leggi che erano in vigore in quelle provincie. Ora, se la mancanza di ogni costituzione in quei paesi autorizzava il principe a dispensare per via di decreti particolari i cittadini dall'adempimento di questa o di

quell'altra legge, l'onnipotenza del principe era effetto di legge, ed i cittadini così dispensati dall'adempimento di qualche prescrizione per conseguire la facoltà di esercitare una professione conserveranno questa facoltà in tutto il regno in virtù di questo art. 2, senza che sia necessario di parlare espressamente della dispensa ottenuta. Credo dunque non essere nè necessario, nè forse utile l'emendamento proposto dal senatore Di Collegno Luigi.

IL PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti l'art. 2.

PARECCHI SENATORI. Salva però la riserva di collegare l'art. 1 coll'art. 2.

IL PRESIDENTE. Con questa riserva lo metterò ai voti. (Approvato.)

Io proporrei ora al Senato se vuole o no collegare diversamente questi due articoli in modo che il secondo articolo diventi primo. . . .

DI CASTAGNETTO. (*Interrompendo*) Io farei osservare che nell'art. 1 v'è il diritto e nell'art. 2 v'ha l'applicazione, e che per conseguenza. . . . (*Confusione di voci*)

GIULIO. Mi pare che si potrebbe nello stesso tempo provvedere alla miglior redazione dei due articoli e non differire soverchiamente la votazione della legge intiera, mettendo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas, e poi mandare il complesso del progetto alla Commissione perchè inverta l'ordine dei due articoli, se vi ha luogo. I singoli articoli essendo così stati approvati, basterebbe che in una prossima seduta si procedesse sul complesso della legge a votazione per isquittinio segreto.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei il Senato di notare che non v'è necessità nè convenienza d'invertire l'ordine degli articoli, e sento che non mancano eziandio senatori i quali lo vorrebbero mantenere. Inoltre farò osservare che nella compilazione del progetto si è conservato l'ordine cronologico: prima vi sono gli esami, poi le condizioni; ed in altri termini, prima le condizioni generali, poi le condizioni speciali.

MORIS, relatore. Io domandava la parola appunto per fare l'osservazione che il signor ministro di grazia e giustizia ora esternava. Pare anche a me che l'ordine seguito sia logico, imperciocchè si principia col subire gli esami, e così si acquistano le condizioni necessarie per esercitare la professione, indi si fa la pratica.

IL PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del signor ministro di grazia e giustizia e del relatore della Commissione, avendo il Senato ricevuto maggiori schiarimenti, io debbo porre ai voti se si debba invertire l'ordine dei due articoli ovvero conservarlo.

(Messe queste due proposizioni ai voti, il Senato adotta l'ultima.)

DE CARDENAS. A quanto ho già detto sulla convenienza dell'aggiunta dell'art. 5 da me proposto, io non avrei che a sottoporre ancora un'osservazione in proposito, che si potrebbe cioè lasciar di far cenno dello Stato lombardo-veneto senza prima sentire il voto della Consulta lombarda; però il nostro voto non potrebbe mai per nulla pregiudicare od impedire la sua deliberazione. Essa potrebbe sempre accettare o non accettare questa reciprocità da noi proposta ed accettala per quanto ci riguarda.

IL PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo se questa aggiunta è appoggiata.

(Essa è appoggiata.)

Chiederò ora se alcuno domanda la parola.

MORIS, relatore. Allora sarà necessario cambiare interamente anche il titolo del progetto di legge. Inoltre farò os-

servare che, qualora si venisse a stabilire qualche cosa di simile in ordine all'esercizio dei cittadini appartenenti agli antichi Stati, parrebbe conveniente estendere la legge non solo ai ducati di Parma, Piacenza e Modena, ma eziandio al Lombardo-Veneto.

FICOLET. Je demande la parole.

Il me paraît que l'article proposé par le sénateur De Cardenas ne saurait être admis.

En effet, dans l'état des choses, il ne peut s'agir d'invoquer une réciprocité pour reconnaître le droit qu'ont les habitants des anciennes provinces d'exercer dans les provinces unies les professions que les habitants de celles-ci sont appelés à exercer dans tout le territoire.

La disposition que l'on propose d'ajouter au projet de loi ferait supposer des droits et des conditions distinctes entre les régnicoles qui appartiennent au même État et qui sont appelés à jouir des mêmes droits civils et politiques. A-t-on jamais élevé des doutes sur le point de savoir si un médecin ou un avocat de la province de Turin pouvait être admis à exercer sa profession en Savoie ou en Sardaigne et viceversa? Or les provinces unies ne peuvent être d'une autre condition que celle des provinces des anciens États. On ne peut déclarer un droit en faveur des habitants qui appartiennent à celles-là, sans qu'il soit reconnu implicitement pour les habitants qui appartiennent à celles-ci. En un mot, on ne doit reconnaître dans les uns et les autres que les droits inhérents à leur qualité de régnicoles d'un même État.

Telles sont les considérations qui m'engagent à repousser l'article proposé par le sénateur De Cardenas.

DI CASTAGNETTO. Io concorro pienamente nell'opinione dell'onorevole preopinante, e dirò di più che sarebbe anche pregiudicare gli antichi Stati, se si adottasse questa proposizione. Io farò presente che lo scopo del progetto di legge è di far godere ai sudditi uniti gli stessi benefici che noi godiamo. Essi adunque, venendo aggregati a noi, godranno degli stessi benefici nostri. Ma, se si dovesse conchiudere necessaria perciò la reciprocità onde poter esercitare negli Stati novellamente uniti quei diritti che già esercitiamo negli Stati presenti, sarebbe rendere inferiore la nostra condizione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il Senato conoscerà facilmente che quanto si è detto relativamente ai ducati è già contenuto nella formola adottata dall'articolo 1. In esso si parla delle provincie unite. Ora, tanto le nostre, quanto le nuove, si trovano tutte novellamente unite; per conseguenza questa legge, che si pubblicherà a Parma, Piacenza, Modena, ed a Torino, avrà in tutti i modi lo stesso effetto e darà ad ogni cittadino, di qualunque parte del regno, il diritto di esercitare quella professione ch'egli esercitava nelle proprie provincie. Solo vi ha differenza riguardo alle provincie lombardo-venete, in quanto che quivi non si può pubblicare la legge. Ma, in ordine a queste provincie, mi pare erroneo il supporre la necessità di richiedere questa reciprocità; giacchè il Senato può esser certo che il Governo, che ha presentato tal legge al Parlamento, non mancherà di pubblicare un'egual legge nelle nuove provincie. Lo insistere su tale proposito è cosa poco decorosa in quanto alle provincie lombardo-venete, ed inutile in quanto ai ducati.

DE CARDENAS. Io stento ad ammettere che possa essere questa proposizione *poco decorosa*, come diceva il signor ministro. Ma, a parte di ciò, osserverò che nella prima proposizione, al tempo della discussione generale, io diceva che credeva essere nello spirito di tutti che avesse da esservi quest'assoluta reciprocità, e che suggeriva di mettere un

articolo apposito solo per togliere ogni difficoltà, ogni cattiva interpretazione si potesse poi dare alla legge; quelle difficoltà, quei cavilli che al certo coll'andare del tempo sarebbero nati. Il Senato giudicherà come crederà più opportuno.

IL PRESIDENTE. Ed io invito appunto il Senato a giudicare, massime che i discorsi già fatti hanno sufficientemente chiarita la portata dell'emendamento. Chi vuole approvarlo si levi in piedi.

GIULIO. Io pregava il signor presidente a voler dar lettura dell'emendamento, perchè dalla prima lettura intesa mi pareva che non potesse essere ammesso nei termini medesimi nei quali fu compilato; questo emendamento parla di esami o diritti acquistati per gradi accademici od altre approvazioni. Sembra a me che a fronte delle parole di cui si servi l'articolo primo della legge in cui si è parlato di gradi accademici e di esami necessari. . . .

CIBRARIO. (*Interrompendo*) Questo articolo è stato modificato.

GIULIO. Insisterò tuttavia, perchè la mia osservazione non è relativa alle parole *gradi accademici*, ma bensì alle parole *altre approvazioni* contenute nell'emendamento proposto dal senatore De Cardenas, le quali non mi paiono certamente le più atte all'uso di esprimere che potranno essere ammessi ad esercitare nelle provincie unite coloro che hanno subito esami o acquistati i gradi accademici nelle antiche provincie.

Rispondendo poi incidentemente a quanto è stato premesso dal signor ministro di grazia e giustizia sul senso che, a parer suo, dee darsi alle parole *provincie unite*, farò presente un mio dubbio, se possano cioè chiamarsi provincie unite ai ducati di Parma, Modena, ecc., le provincie che costituiscono il regno di Sardegna.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Ritenendo anche l'idea del preopinante, pare che essa non influisca sulla decisione della quistione, perchè, o si considerano tutte le provincie come uguali, unite reciprocamente le une alle altre, ed allora le parole di *provincie unite* servono ad indicare che hanno ugualmente diritto i Torinesi di esercitare la loro professione a Parma, come i Parmensi a Torino; oppure si considera come unione, direi di accessorio al principale, ed in questo caso egli è noto che, secondo la regola generale, le provincie componenti l'accessorio ricevono le leggi dal principale, e che quando non possono essere esclusi quelli che hanno diritto nella parte principale dello Stato, non lo sono neanche nella parte accessoria. Lasciando quindi il dubbio sul senso delle parole, io inclinerei a credere la legge abbia provveduto specialmente a tutto.

In quanto poi al Lombardo-Veneto si troverà sempre qualche difficoltà nel provvedere un termine così generale. In ogni caso però mi pare che si potrebbe risparmiare l'aggiunta dell'articolo proposto dal senatore De Cardenas, adottando una piccola aggiunta all'articolo primo.

DE FORNARI. Mi pare che potrebbe conciliarsi ogni cosa facendo un'aggiunta all'articolo 1.

Parte voci. È già adottato.

IL PRESIDENTE. Non è possibile riaprire la discussione.

DE FORNARI. (*Vuol leggere il suo emendamento, che consiste nell'aggiungere la parola reciprocamente.*)

IL PRESIDENTE. L'articolo 1 è già votato.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Con un ordine del giorno motivato forse si annuirebbe al voto del senatore De Cardenas, dicendo:

« Il Senato, ritenendo e avendo fiducia che il Governo non mancherà di provvedere in modo simile per quelli degli antichi Stati, » ecc.

Con questo, essendo tutto conciliato, si passerebbe all'ordine del giorno.

DI COLLENO LUIGI. Sta a vedere se con questo ordine del giorno non si riconosce l'obbligo di dare qualche provvidenza nello Stato di Parma, perchè i cittadini degli antichi Stati abbiano il diritto d'ivi esercire, mentre si è messo in dubbio. Adottato quest'ordine del giorno, si riconoscerebbe che è necessario.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che il timore espresso dal preopinante non possa aver luogo, perchè le parole sono generali e quindi applicabili egualmente al Lombardo-Veneto, in cui è certo che le nostre leggi oggi-giorno non possono aver vigore, e per questo non può trarsi alcun argomento in quanto alle nostre provincie.

DE CARDENAS. Io mi associo di buon grado alla proposizione del senatore Stara, come molto più chiara.

CIBRARIO. Sussiste sempre la difficoltà, anche coll'aggiunta che si vorrebbe fare di quest'articolo 3, perchè si provvederebbe anche pel Lombardo-Veneto, sopra il quale non abbiamo autorità. Io credo che la legge, tal quale è, sia sufficientissima, e che il principio di reciprocità, che è principio del diritto delle genti, non si possa temere giammai che venga violato nelle provincie che si sono unite con noi e che dobbiamo considerare come popolate di fratelli.

IL PRESIDENTE. Domando io se alcuno dei senatori vuole far sua questa proposizione. Siccome l'ordine del giorno motivato deve avere la priorità, io chieggo se alcuno vuol assumersi l'incarico della compilazione dell'ordine del giorno motivato.

GIULIO. Secondo il suggerimento del signor guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un ordine del giorno motivato, che sarebbe nei termini seguenti:

« Confidando che il Governo non mancherà di provvedere acciò siano assicurati ai cittadini dell'antico dominio, per l'esercizio nelle provincie recentemente unite, i medesimi diritti che gli articoli 1 e 2 della legge conferiscono ai cittadini di queste provincie rispetto alle antiche, il Senato passa all'ordine del giorno. »

DE CARDENAS. Nel caso che il Senato stimasse di adottare l'ordine del giorno motivato, proporrei che si sostituisse alle parole *nelle provincie unite*, le parole *nelle provincie lombardo-venete*, che allora non si sarebbe per nulla pregiudicato. Giacchè, mettendo *nelle provincie unite*, si suppone che, se il Governo non vi provvede, il Senato fosse d'opinione che non vi sia questa reciprocità.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Io osserverò che sono tutte unite le provincie, sia del Lombardo-Veneto, che dei ducati.

DE CARDENAS. Pregherei il senatore Giulio a rileggere il suo ordine del giorno motivato, aggiungendovi le parole *lombardo-venete*; giusta il mio avviso suonerebbe meglio. (*ilarità*)

GIULIO. (*Rilegge il suo ordine del giorno*)

DE CARDENAS. Pare si debbano sostituire le parole *lombardo-venete* alle *provincie unite*. Il Senato deciderà.

PLANA. Queste parole sarebbero ottime a guerra finita, ma non al presente.

IL PRESIDENTE. Io pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Giulio.

CIBRARIO. Vi ha l'emendamento del senatore De Cardenas.

IL PRESIDENTE. Se vi persiste, io chiederò al Senato se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Propriamente le parole *lombardo-venete* dovrebbero ora politicamente appartenere alla storia; perchè ora queste provincie, essendosi riunite agli antichi nostri Stati, formano tutte insieme il nuovo regno che sta per costituirsi.

DE CARDENAS. Si potrebbe sostituire: *le provincie sotto alla consulta lombardo-veneta (Iarità)*, giacchè l'esistenza di questa consulta è un fatto attuale e presente.

IL PRESIDENTE. Chi vuole sostituire, nella formola proposta dal senatore Giulio, le parole *lombardo-venete* alle parole *provincie unite*, voglia levarsi in piedi.
(Non è appoggiato.)

Chi approva l'ordine del giorno testè letto dal senatore Giulio, voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora si passa alla lettura dell'articolo 3.

(Messo ai voti, è approvato.)

Si va a fare l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	38
Favorevoli	35
Contrari	3

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta alle ore 3.

TORNATA DEL 23 MARZO 1849

- 17 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Omaggio — Mozione d'ordine — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo 1849 — Proposizione del presidente in ordine ai lavori del Senato — Richiamo del senatore De Cardenas a proposito di una lettera d'invito ad una funzione religiosa e contro degli insulti al sommo pontefice.

La seduta è aperta alle ore 2 e mezzo colla lettura del processo verbale che viene approvato.

OMAGGIO.

IL PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera l'omaggio che se le fa dall'avvocato Prandi di un suo opuscolo intitolato *Delle discordie civili in Italia*.

(Il segretario senatore Cibrario dà lettura della lettera di accompagnamento.)

A nome del Senato renderò grazie all'autore del fatto dono.

MOZIONE D'ORDINE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al Ministero di aprire un prestito nazionale. Le stampe della relazione della Commissione, già comandate, anzi fatte, non sono ancor giunte onde poterle far distribuire.

Mi farò poi un dovere di esporre al Senato i motivi per i quali ho creduto di far scrivere sull'ordine del giorno l'esame di questa legge, avvegnachè non fosse trascorso tra la distribuzione e la seduta pubblica l'intervallo prescritto dal regolamento. Intanto per avanzar tempo io proporrei alla Camera che volesse procedere alla discussione della legge che riguarda l'autorizzazione chiesta dal Governo di S. M. di esigere

le imposte, non che di pagare le spese dello Stato. Anche a questa legge accadde lo stesso inconveniente, cioè che non ha potuto essere distribuito il rapporto della Commissione con quell'intervallo che regolarmente deve esservi. Ma essendo la legge composta di un solo articolo, ed essendone l'urgenza manifesta, io domando al Senato se voglia procedere tutto in un tratto alla discussione della medesima.

DE CARDENAS. Non veggio nessun inconveniente nell'esaminare ora quest'ultima legge, perchè già fu studiata; non così dell'altra, di cui non abbiamo ancora la relazione, poichè troppe sono le cose a studiarvi; sarebbe quindi intempestivo il discuterla.

IL PRESIDENTE. Aveva l'onore di far osservare al Senato che mi riservava a suo luogo di indicare i motivi per i quali aveva creduto di fare scrivere sull'ordine del giorno la discussione di questa legge; sarà perciò allora libero al senatore che ora parla di indicare i motivi per i quali vorrà rifiutarsi ad esaminarla. Le cose sono in questo punto, e non vi è altro a deliberare, se non se sulla disamina immediata del narrato progetto di legge di autorizzazione.

DE CARDENAS. Aggiungerei una sola parola, non sopra l'ordine del giorno, ma su questa distribuzione.

IL PRESIDENTE. Sarebbe necessario, prima di parlare d'altro argomento, che si votasse sopra quanto si è già iniziato.

Chi vuole procedere all'esame della legge che riguarda la autorizzazione al ministro per la riscossione delle imposte, e di pagare le spese pel mese di aprile, voglia levarsi in piedi.
(Il Senato adotta.)